



COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REG. ORD. N. 77 DEL

11 GIU. 2020

IL SINDACO

(Autorità Locale Sanitaria)

VISTO il DPCM del 17/05/2020 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia contingibile ed urgente n. 22 del 02/06/2020, adottata ai sensi dell'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 56, del 04/05/2020, con la quale veniva sospeso il commercio su area pubblica in forma itinerante, ad eccezione per gli esercenti aventi residenza e sede legale della ditta nel Comune di Castelbuono;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 65, del 04/05/2020, con la quale veniva confermata la sospensione del commercio su area pubblica in forma itinerante, ad eccezione per gli esercenti aventi residenza e sede legale della ditta nel Comune di Castelbuono;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 72, del 29/05/2020, con la quale veniva ripristinato il mercato settimanale del giovedì;

VALUTATA la necessità di adottare misure straordinarie per contenere i disagi dell'emergenza ed agevolare il più possibile il contesto della ripresa economica e la tenuta sociale;

RITENUTO, nella fase emergenziale in corso, dover ripristinare il commercio su area pubblica in forma itinerante esclusivamente in posteggi isolati, al fine di garantire un più efficace controllo da parte degli Organi di Polizia delle disposizioni impartite dalle competenti Autorità e relative al distanziamento interpersonale ed alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive;

VISTO il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 20/11/2008 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che i posteggi isolati, istituiti con la suddetta delibera, probabilmente non sono sufficienti a soddisfare le richieste degli esercenti il commercio su area pubblica in forma itinerante che intendono svolgere l'attività nel territorio comunale durante la fase emergenziale in corso;

RITENUTO necessario, nella fase emergenziale in corso, individuare ulteriori posteggi isolati in deroga alla Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 20/11/2008 e s.m.i, al fine di soddisfare il maggior numero di richieste che verranno avanzate dagli esercenti il commercio su area pubblica in forma itinerante;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia contingibile ed urgente n. 22 del 02/06/2020;

VISTO l'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

VISTO l'Art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

con decorrenza dal giorno 13/06/2020,

di autorizzare lo svolgimento del commercio su area pubblica in forma itinerante, alle seguenti condizioni:

Polizia Municipale • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it - info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it



A) disposizioni di carattere generale

- **il commercio su area pubblica in forma itinerante può essere esercitato esclusivamente in posteggi isolati;**
- **gli esercenti interessati dovranno avanzare istanza di rilascio della concessione di posteggio isolato all'Ufficio Commercio del Comune;**
- **il competente Ufficio comunale che riceve le istanze assegna in via prioritaria i posteggi isolati istituiti con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 20/11/2008 e s.m.i;**
- **nel caso in cui i posteggi di cui al punto precedente non sono sufficienti a soddisfare le richieste, l'Ufficio Commercio individuerà altre aree disponibili previo parere espresso dal Comando di Polizia Municipale in ordine agli aspetti viabilistici.**

B) disposizioni per gli esercenti il commercio

- **utilizzo obbligatorio di Dispositivi di Protezione Individuali, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;**
- **pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;**
- **contingentamento dell'accesso al banco di vendita a cura degli esercenti con distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale ;**
- **disponibilità ed accessibilità a sistemi di disinfestazione delle mani per i clienti;**
- **nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.**
- **divieto assoluto per i clienti di manipolare generi del settore alimentare;**
- **informazione ai clienti in attesa per garantire il distanziamento interpersonale.**

C) disposizioni per gli utenti del mercato

- **utilizzo obbligatorio di Dispositivi di Protezione Individuali durante la fase degli acquisti;**
- **permanere solo per il tempo strettamente necessario agli acquisti;**
- **obbligo del distanziamento interpersonale di almeno un metro e senza alcun assembramento, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;**

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Palermo, al Comando di Polizia Municipale, al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri.


IL SINDACO
Mario Cicero